



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro per la Salute*

*e*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante le «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il «Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015, recante l'«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2015;

Considerato che l'articolo 2 e l'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 prevedono un adeguamento progressivo, rispettivamente, delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, e delle strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati;

Considerate le difficoltà segnalate da diverse Regioni connesse all'erogazione nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche;



# *Il Ministro dell'Interno*

Ravvisata, pertanto, la necessità di rivedere, alla luce delle esigenze in tal senso rappresentate, le scadenze programmate per gli adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture sanitarie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*Decreta:*

## **Art. 1**

*Proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015*

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
- c) all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- d) all'articolo 3, comma 4, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b).

## **Art. 2**

*Norme finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO  
DELL'INTERNO

IL MINISTRO  
PER LA SALUTE

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE